

nelle elezioni complementarie, ma debbo pure darmi carico della condizione delle cose e riconoscere che vi possono essere dei miei colleghi che non partecipino alla mia opinione.

Io dico adunque che noi non siamo chiamati a risolvere nessuna questione e che la convalidazione dell'elezione dell'onorevole deputato di Mantova, come propone il relatore dell'ufficio, non pregiudica menomamente la questione; se la pregiudicasse, sarei il primo ad unirmi all'onorevole Comin per chiedere che si sospendesse. Io credo adunque che convalidando oggi la Camera quest'elezione, rimane fedele a'suoi precedenti e non pregiudica niente.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Sanguinetti.

**SANGUINETTI.** Io non discuterò quali siano i precedenti della Camera; parmi però essere incontestato il principio che prendano parte al sorteggio unicamente i deputati che furono eletti nelle prime elezioni, e che i professori i quali vennero eletti in votazioni posteriori non possano essere compresi nel sorteggio. Questo principio fu sempre ammesso ed attuato dalla Camera in tutte quante le Legislature: e certo l'onorevole Massari non lo contesta.

Ora è un fatto che i deputati professori eccedono il numero ammesso dalla legge.

Egli è vero che questo fatto non è ancora legalmente accertato, poichè la Commissione non fece il suo rapporto; ma, non ostante ciò, questo è noto a tutti, e quindi noi non possiamo procedere ad approvare quest'elezione. Non dico che possiamo annullarla: non dobbiamo annullarla, finchè il numero dei deputati professori non sia accertato legalmente mediante il rapporto di quella Commissione, e questo dobbiamo attenderlo: ma non possiamo neanche ammetterlo, poichè, quando noi lo ammettessimo, ne avverrebbe che temporariamente la Camera verrebbe ad ammettere un deputato a funzionare come tale nella Camera quando, secondo la legge e lo Statuto, non può più ricevere il mandato.

Ora questa è una questione che ha una certa gravità, e non potrà disconoscerlo l'onorevole Massari.

Parmi quindi sia partito più savio, anzi l'unico accettabile, quello di sospendere il voto su quest'elezione fino a che si conosca legalmente se il numero dei deputati professori sorpassi quello stabilito dalla legge.

Ammettere attualmente quest'elezione è lo stesso che ammettere scientemente un deputato che non può essere deputato, ammettere un deputato a dare il voto nella Camera, mentre, secondo lo Statuto, non può votare. Nè io credo che un precedente di questo genere sia mai avvenuto.

L'onorevole Massari ha citato il nome dell'onorevole Tolomei: ma io dico che, se questo precedente avvenne, avvenne inconscia la Camera, senza che la Camera abbia avvertito o saputo che fosse professore.

Sono professore anch'io; vi sono molti altri che hanno il titolo di professori senza avere la cattedra, quindi può darsi benissimo che la Camera abbia accettato l'onorevole Tolomei senza investigare la questione se fosse o no eleggibile, perchè il numero dei deputati professori fosse al completo. Quindi io appoggio la proposta della sospensione che venne fatta dall'onorevole Comin.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Alippi ha facoltà di parlare.

**ALIPPI, relatore.** L'ufficio, del quale ho l'onore di far parte, non poteva venire a conclusione diversa, poichè la cosa non è oggi altrimenti certa quale la suppone l'onorevole Sanguinetti.

In sostanza l'ufficio che cosa ha fatto? Ha proposto l'approvazione *pro forma* di questa elezione, senza pregiudicare punto la questione, dal momento che ha detto: *salvo l'accertamento di cui all'articolo 100.* Io non ho presenti le parole testuali di questo articolo; mi sembra però che esso accenni, che nel caso in cui il numero dei professori di prima elezione sia già completo, le successive *saranno nulle.*

Se così è, non è la Camera che deve dichiarare la nullità delle elezioni successivamente avvenute; è la legge stessa che la proclama. Così io argomento dalle parole: *le elezioni successive saranno nulle.*

Io credo dunque che la Camera non pregiudichi affatto la questione convalidando *pro forma* questa elezione, salvo l'accertamento di cui al predetto articolo della legge elettorale.

**RIGHI.** Amo di richiamare l'attenzione della Camera sopra una particolarità di fatto essenzialissima nella presente discussione, che, cioè (come perfettamente accennava l'onorevole Massari), pochi giorni or sono, io fui relatore per incarico dell'ufficio IX dell'elezione del collegio di Cadore, nella persona del professore Giampaolo Tolomei.

Nel nostro ufficio era sorta precisamente la questione, alla quale accennava l'onorevole relatore Alippi, se cioè dovesse o meno convalidarsi quell'elezione di fronte alla particolare circostanza dell'essere già completo, anzi esuberante il numero dei professori ammessi a sedere nella Camera, ed il nostro ufficio, dopo matura e diffusa discussione, ebbe a pronunziare in conformità allo ufficio, di cui è relatore l'onorevole Alippi.

Quanto poi alle cose dette dall'onorevole Sanguinetti, e dirette a far dubitare che la Camera possa essere stata colta a votare in un momento di accidentale disattenzione, a me tocca di dichiarare, che io in quella occasione feci esplicito cenno della questione che era sorta nel nostro ufficio, accennando esplicitamente come la questione fosse stata risolta nel senso di convalidare l'elezione del professore Tolomei e di demandarla poscia alla Commissione di accertamento degli impiegati, attesochè la convalidazione da parte nostra non faceva che puramente attestare come tutte le forme prescritte